

COMUNE DI VIGNOLO

- Provincia di Cuneo -

COPIA

N. 45

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
**DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO:**

**Art. 20 D.Lgs 175/2016. Revisione periodica 2019 delle partecipazioni societarie possedute.  
Relazione di attuazione piano di revisione 2018**

L'anno **duemiladiciannove**, addì **ventotto**, del mese di **dicembre**, alle ore 10:00 nella solita sala delle adunanze, si è riunito, a norma di legge, in seduta pubblica ordinaria di **Prima convocazione** il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
BERNARDI DANILO	Sindaco	Sì
FERRERO ALESSANDRO	Vice Sindaco	Sì
BERNARDI MONICA	Consigliere	Sì
SERRA JLENIA	Consigliere	Sì
GIRAUDO ENZO	Consigliere	Sì
CHESTA MATTEO	Consigliere	Sì
TRIPODI MATTIA	Consigliere	Sì
MARRO ODILIA	Consigliere	Sì
GIRAUDO Roberto	Consigliere	Sì
RE MAURO	Consigliere	Sì
Tortalla Danilo	Consigliere	Sì
		Totale Presenti: 11
		Totale Assenti: 0

Assiste il Sig. **ROSSI Dott.ssa Fulvia** – Segretario Comunale.

Assume le funzioni di Presidente il SINDACO **BERNARDI DANILO**.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato regolarmente iscritto all'ordine del giorno

## Il Consiglio Comunale

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

TENUTO CONTO che ai sensi del predetto T.U.S. P. (fr. art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

PRECISATO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P. comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, e precisamente:
  - “a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
  - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

PRESO ATTO che:

- per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha dovuto provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che eventualmente dovevano essere alienate;
- per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., entro il 31 dicembre il Comune deve ogni anno provvedere ad effettuare una ricognizione periodica di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute, direttamente od indirettamente, predisponendo, ove ricorrono i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

- ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P., ossia del predetto piano di riassetto, le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:
  - 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
  - 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
  - 3) rientrano nei casi previsti ed elencati dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
    - a) partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
    - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
    - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
    - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
    - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
    - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
    - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;
- le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
- è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:
  - in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune a condizione che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
  - in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo (D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100), risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

TENUTO CONTO che questo Comune alla data del 31 dicembre 2017, così come alla data del 23 settembre 2016, possedeva partecipazioni dirette ed indirette nelle seguenti società tuttora attive, come da rappresentazione grafica allegata sub "A" al presente provvedimento:

#### **PARTECIPAZIONI DIRETTE**

<b>NOME</b>	<b>FORMA GIURIDICA</b>	<b>CODICE FISCALE</b>	<b>QUOTA PARTECIPAZIONE</b>	<b>CODICE ATTIVITA'</b>	<b>TIPO CONTROLLO</b>

Azienda Cuneese dell'Acqua ACDA	Società per azioni	80012250041	1,08%	36.00.00	Controllo congiunto per effetto di norme di legge
Azienda Cuneese Smaltimento Rifiuti ACSR	Società per azioni	02964090043	0,90%	38.21.09	Controllo congiunto per effetto di norme di legge

### PARTECIPAZIONI INDIRETTE

NOME	FORMA GIURIDICA	CODICE FISCALE	QUOTA PARTECIPAZIONE	CODICE ATTIVITA'	TIPO CONTROLLO
<u>Consorzio Gestori Servizi Idrici Co.Ge.Si.</u> partecipata da Azienda Cuneese dell'Acqua ACDA*	Società consortile a responsabilità limitata	03434470047	41,00% della tramite (0,44 del Comune)	82.99.99	Controllo congiunto per effetto di norme statutarie

\* partecipazione indiretta segnalata da ACDA spa solamente in sede di piano 2018 e 2019 e non in occasione dei piani di revisioni 2015 e 2017

TENUTO altresì CONTO che:

- nella relazione tecnica allegata sub "B" al presente provvedimento è contenuta una descrizione dettagliata di ciascuna di tali società;
- il Comune non è interamente proprietario di alcuna società;

VALUTATE pertanto, sulla base delle predette disposizioni di legge, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

RICHIAMATI:

- il piano operativo 2015 di razionalizzazione delle società partecipate dal Comune già adottato, ai sensi dell'art. 1, c. 612 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione del C.C. n. 13 del 31/03/2015 e la relativa relazione conclusiva fatta propria dallo stesso Consiglio con deliberazione n. 21 del 28/04/2016;
- il piano 2017 di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie comunali approvato, ai sensi dell'art. 24, c. 2 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, con deliberazione del C.C. n. 30 del 02/10/2017;

TENUTO CONTO che con i predetti piani operativi è emersa la partecipazione diretta da parte del Comune alle predette due società, entrambe da mantenere, ed indiretta ad una sola società funzionale alla partecipata ACDA spa;

VISTA la relazione conclusiva sulla attuazione del predetto piano 2018 di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie comunali, allegata sub "C" al presente provvedimento, redatta ai sensi del comma 4 dell'art. 20 del TUSP e nella quale sono dettagliatamente descritti ed evidenziati le misure adottate ed i risultati conseguiti per l'attuazione di tale piano, che non presupponeva comunque un intervento di razionalizzazione;

CONSIDERATO che occorre provvedere, obbligatoriamente entro il 31 dicembre 2019, alla prima ricognizione e revisione periodica annuale delle partecipazioni societarie detenute dal Comune alla data del 31/12/2018, ai sensi dell'art. 20, c. 1 del T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che il predetto nuovo esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata sub "B" alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO dell'esito di tale ricognizione effettuata ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo e finanziario, dettagliatamente svolte per ciascuna partecipazione detenuta, come risultante nella relazione allegato B alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che gli esiti di tale ricognizione e revisione periodica confermano la partecipazione diretta del Comune a due società ed indiretta ad una società;

DATO ATTO che ai sensi del citato art. 20, T.U.S.P., occorre inoltre verificare se in riferimento a tali società partecipate sussistano i presupposti per predisporre un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione:

RITENUTO che le analisi e verifiche da effettuare debbano perseguire, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VERIFICATO che in base a quanto sopra specificato e meglio illustrato nella relazione allegato B, sussistano tuttora valide motivazioni per confermare la partecipazione diretta alle due predette Società ed indiretta alla società Co.Ge.Si. s.c. a r.l. partecipata da una di queste (ACDA spa), le uniche a cui il Comune continua attualmente ad aderire;

PRESO ATTO che non risulta necessario, a seguito di tale ricognizione, adottare un piano di razionalizzazione di cui all'art. 20 comma 2 del TUSP;

RITENUTO pertanto di proporre alla attenzione del Consiglio:

- l'approvazione della relazione conclusiva sulla attuazione del predetto piano 2018 di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie comunali (allegato C);
- la conferma della partecipazione diretta alle due Società (ACDA spa ed ACSR spa) ed indiretta all'unica Società (Co.Ge.Si. tramite ACDA spa) a cui tuttora il Comune aderisce;
- l'approvazione della relazione tecnica relativa alla ricognizione e revisione periodica annuale 2019 delle società partecipate dal Comune al 31/12/2018;

SENTITI gli interventi dei consiglieri comunali di seguito brevemente riassunti:

Interviene il Consigliere Giraud R. per far presente che la delibera assunta in data 18/11/2019 che ha portato gli amministratori da 1 a 5 con aumento del relativo compenso non è rispondente all'art. 11 comma 2 e 3 del DL 19/8/2016 n. 175.

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi competenti in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.L.vo 18/08/2000 n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO il D.Lgs. 19/08/2016 n. 175;

Con n. 11 voti favorevoli, n. zero voti contrari e n. zero voti di astensione espressi in forma palese per alzata di mano;

### **DELIBERA**

- I. di approvare le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- II. di approvare e fare proprio, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il piano di revisione periodica ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2018, come da relazione tecnica alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, dando atto che dallo stesso risultano partecipate dall'Ente le seguenti società di cui alla rappresentazione grafica allegati alla presente deliberazione:
  - con partecipazione diretta
    - Azienda Cuneese dell'Acqua - ACDA Spa
    - Azienda Cuneese Smaltimento Rifiuti - ACSR Spa
  - con partecipazione indiretta:
    - Consorzio Gestori Servizi Idrici- Co.Ge.Si. s.c. a r.l. (tramite ACDA spa);
- III. di mantenere le partecipazioni detenute dal Comune direttamente nelle società ACDA Spa ed ACSR Spa ed indirettamente (tramite ACDA spa) nella società Co.Ge.Si. s.c. a r.l., in quanto conformi alle vigenti disposizioni di legge e necessarie per poter usufruire di servizi strumentali dalle stesse forniti;
- IV. di trasmettere copia della presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
- V. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 17, D.L. 24/06/2014 n. 90 e s.m.i., e degli artt. 15 comma 4 e 20 commi 1, 3 e 4 del D.Lgs. 19/08/2016 n. 175;

Del che si è redatto il presente verbale

**IL SINDACO**  
BERNARDI DANILO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
ROSSI Dott.ssa Fulvia

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Il presente verbale viene pubblicato all' Albo Pretorio telematico del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal **15/01/2020** al **30/01/2020** ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dall'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii..

Vignolo, li **15/01/2020**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
ROSSI Dott.ssa Fulvia

---

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per gli usi consentiti dalla legge.

Vignolo, li **15/01/2020**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
ROSSI Dott.ssa Fulvia

---

**E' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA \_\_\_\_\_**

Per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, 3° comma D.L.vo 18/8/2000 n.267)

Ai sensi dell'art. 134 comma 4° del DL.vo 18.8.2000 N. 267;

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 07.08.1990 n. 241 e smi avverso la presente deliberazione può essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ovvero al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza tramite la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
ROSSI Dott.ssa Fulvia

---